



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01144 DEL SEN. CATALDI
(res. n. 177 del 10 aprile 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato si formulano quesiti in merito alla vicenda giudiziaria che ha riguardato l'immobile adibito a sede del Tribunale di Ascoli Piceno e alle iniziative assunte o programmate dal Dicastero per impedire che detto ufficio giudiziario possa soffrire interruzioni del servizio.

A questo proposito va innanzitutto precisato che l'immobile è stato conferito, unitamente ad altri beni immobili di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, al F.I.P. - Fondo Immobili Pubblici, la cui costituzione è stata promossa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 4 D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in L. 23 novembre 2001, n. 410.

In base a tale operazione, i suddetti immobili, precedentemente di proprietà dello Stato ed in uso governativo alle Amministrazioni dello Stato nonché ad alcuni Enti pubblici, sono stati trasferiti in proprietà al citato Fondo e assunti in locazione dall'Agenzia del demanio (individuata dal MEF quale "Conduttore unico", ai sensi del medesimo art. 4 D.L. n. 351/2001, come modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191), che li ha assegnati in uso, mediante appositi disciplinari, alle suddette Amministrazioni utilizzatrici. Tale complessa operazione di

finanza immobiliare è stata puntualmente disciplinata mediante una serie di Decreti emanati dal MEF, anche di concerto con gli altri Ministeri competenti.

In attuazione di tali determinazioni ministeriali si è, quindi, proceduto alla stipula del contratto di locazione tra l'Agenzia del demanio e la società di gestione del Fondo, avente ad oggetto il complesso degli immobili divenuti di proprietà del Fondo, tra cui anche l'unità immobiliare in questione.

Il contratto di locazione si è tacitamente rinnovato alla prima scadenza del 29.12.2013 per un ulteriore periodo di nove anni, sino al 28.12.2022.

La società locatrice, dopo aver comunicato all'Agenzia del demanio formale disdetta dal suddetto contratto, ha intimato a quest'ultima licenza per finita locazione del compendio immobiliare in oggetto, alla quale ha fatto seguito la rituale opposizione.

Nelle more della disdetta, è intervenuto l'art. 69 del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha introdotto i commi 2-*sexies* e 2-*septies* all'art. 4 del D.L. n. 351/2001, i quali hanno legittimato la permanenza dell'Amministrazione nell'immobile in discussione.

Con sentenza del 05 febbraio u.s., il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la tesi sostenuta dall'Agenzia del demanio secondo cui il citato D.L. n. 104 del 2020 ha eccezionalmente e temporaneamente attribuito alle Amministrazioni, in assenza di alternative, la facoltà di permanenza presso gli immobili locati per un periodo massimo di quarantotto mesi, con le conseguenze economiche previste dall'art. 4 co. 2-*septies* del D.L. 351 del 2001 che si impongono secondo quanto dispone l'art. 1339 c.c.; e ciò con lo scopo di garantire ed assicurare la continuità della funzione e dei servizi pubblici e governativi.

Con la suddetta sentenza, è stato dunque disposto il rilascio dell'immobile locato per il 29.12.2026, concedendosi quindi il termine massimo suddetto.

In ogni caso l'Amministrazione si è attivata sin da subito per reperire una sistemazione alternativa, al contempo tenendo aperto un canale diretto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché proceda all'emissione del "decreto di

indennizzo”, così da consentire l’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato e far sì che l’Agenzia del Demanio lo destini poi in uso governativo al Ministero della Giustizia.

E’ del 16 marzo 2023 la risposta del MEF con cui si è assicurato che *«il Decreto Interministeriale di indennizzo...è in corso di definizione»*, provvedimento poi nuovamente sollecitato dal nostro Dicastero ad ottobre 2023, a dicembre 2023 e poi ancora a febbraio 2024.

Si attende dunque riscontro dal MEF rispetto alla definizione della procedura in senso favorevole alla nostra Amministrazione, come del resto sembrerebbe plausibile attendersi secondo le evidenze già pervenute.

Ad ogni modo, l’ampiezza del termine assegnato dal Tribunale per l’esecuzione dell’eventuale rilascio, che peraltro sarà – come detto - verosimilmente scongiurato dalla positiva definizione della suddetta procedura, assicura al Dicastero un ampio margine di manovra quanto al reperimento di sistemazioni alternative e all’approntamento delle soluzioni necessarie a gestire l’ipotetico trasferimento degli uffici.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)